

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine

Regolamento

***DIVIETO DI FUMO
in DETERMINATI LOCALI
dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
delle AZIENDE, delle ISTITUZIONI
e dei GESTORI in GENERE
dei SERVIZI PUBBLICI COMUNALI***

Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 14.12.1995
Legge 11.11.1995, n.584, modif. dall'art. 52/comma 20, l. 28.12.2001, n.448

Art. 1
Scopo e contenuto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995 (G.U. 15.1.1996, n.11) e disciplina il divieto di fumo in determinati locali dell'Amministrazione Comunale o di gestori di servizi pubblici comunali.

Art.2
Destinatari

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

Art. 3
Locali in cui vige il divieto

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per l'esercizio di funzioni istituzionali, dall'Amministrazione Comunale e dalle proprie aziende ed istituzioni nonché dai gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali.

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

E' fatto divieto di fumare nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11.11.1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso sopraindicato.

E' fatto inoltre divieto di fumare nei seguenti locali anche se non aperti al pubblico: "Tutti gli uffici comunali, e a cura del responsabile verrà individuato un locale destinato ai fumatori."

Art. 4
Pubblicizzazione del divieto

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale individuato con provvedimento del Segretario Comunale, appositi cartelli, che saranno forniti dal competente Ufficio Comunale, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Per i locali delle aziende, istituzioni e dei gestori in genere, anche privati, di servizi pubblici comunali, all'apposizione dei cartelli provvederà il personale individuato con provvedimento emanato dai rispettivi competenti organi.

Art. 5
Vigilanza sull'osservanza del divieto

Il segretario Comunale individuerà per ogni struttura amministrativa e di servizio, uno o più funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzare o di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista e di riferirne eventualmente all'autorità competente ai sensi della legge 24.11.1981, n.689.

Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24.11.1981 n.689.

Il personale individuati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento, da rilasciarsi a cura del Segretario Comunale (su modello fornito dal competente ufficio comunale), che gli interessati durante il servizio dovranno portare esposto sul pettorale sinistro dell'indumento esterno.

Art. 6
Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 7 della legge 11.11.1975 n. 584 come sostituito dall'art. 52 comma 20 della L. 28.12.2001 n. 448 , le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.

Art. 7
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° aprile 2002.